



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 98 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Convenzione A.O.U. Federico II – Associazione “Più che vincitori in Cristo M.E.N. Onlus”.
Rinnovo

Proponente il Direttore dell’U.O.C. Gestione Affari Generali, che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Affari Generali
F. to Dott.ssa Patrizia SPERANZA

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2017 conto preso nota costi

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
F. to Dott. Rosario Magro

Parere ex art. 3 D.L.vo n. 502/92 e succ. mod.

Il Direttore Amministrativo
F. to Dott. Natale LO CASTRO

Il Direttore Sanitario
F. to Dott. Gaetano D’ONOFRIO

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

Premesso che con deliberazione n. 573 del 19.11.2014 veniva approvata la convenzione con l'Associazione "Più che vincitori in Cristo M.E.N. Onlus", con sede in Viale Risorgimento n. 10, 80026-Casoria (NA), C.F. n.93041590634, per lo svolgimento di attività volontaria di ludoterapia ed intrattenimento, al fine di alleviare le sofferenze ai bambini degenti presso il D.A.I. di Pediatria dell'A.O.U. Federico II;

Considerato che l'Associazione è iscritta all'albo della associazioni no profit al n. 48914 in data 16.10.2009 e che la stessa svolge, tra l'altro, attività di assistenza morale e spirituale ad ammalati, offrendo loro un aiuto e sostegno psicologico;

Preso atto che, altresì, come da comunicazione prot. 53524 del 22.09.2016 dell'Agenzia delle Entrate, che la citata Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus;

Letta la nota, acquisita al protocollo generale dell'Azienda con il n. 139 in data 05.01.2017, con la quale l'Associazione "Più che vincitori in Cristo M.E.N. Onlus" ha chiesto di rinnovare la citata convenzione;

Considerato che l'attività di volontariato verrà svolta secondo le modalità riportate in detta convenzione e che gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, di cui all'art. 8 della stessa, sono a carico dell'AOU, come sancito dall'art. 7 della legge 266/91;

Considerato, inoltre, che per lo svolgimento dell'attività di volontariato non vi sono oneri economici da imputare sui fondi di bilancio dell'Azienda, eccetto le succitate spese assicurative;

Ritenuto di poter rinnovare agli stessi patti e condizioni la citata convenzione con l'Associazione "Più che vincitori in Cristo M.E.N. Onlus" per un periodo di due anni, ai sensi dell'art. 10 della convenzione con sanatoria dalla data del 20.11.2016 fino alla data di sottoscrizione della presente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

Rinnovare agli stessi patti e condizioni, la convenzione stipulata con l'Associazione "Più che vincitori in Cristo M.E.N. Onlus", con sede in Viale Risorgimento n. 10, 80026 - Casoria (NA), con C.F. n.93041590634 di cui alla deliberazione n. 573 del 19.11.2014, per lo svolgimento di attività volontaria di ludoterapia ed intrattenimento, al fine di alleviare le sofferenze ai bambini degenti presso il D.A.I. di Pediatria dell'A.O.U. Federico II;

Il presente rinnovo ha validità per un periodo di due anni, ai sensi dell'art. 10 della convenzione in parola, con sanatoria dalla data del 20.11.2016 fino alla sottoscrizione della presente;

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, di cui all'art. 8 della citata convenzione, sono a carico dell'A.O.U., ai sensi della già citata legge 266/91;

Per lo svolgimento dell'attività di volontariato non vi sono oneri economici da imputare sui fondi di bilancio dell'Azienda, eccetto le succitate spese assicurative, che verranno rimborsate all'Associazione su presentazione delle relative quietanze periodiche.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali
F. to Dott.ssa Patrizia SPERANZA

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
F. to Dott. Vincenzo VIGGIANI

Data consegna 03.02.2017

P.O.ALBO PRETORIO E DELIBERAZIONI

si dichiara che la presente delibera:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/09, il

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO

E' divenuta esecutiva il 10.02.2017

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO

E' stata trasmessa al Collegio Sindacale

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO